



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado
Carlo Levi

Piazza Dell'Autonomia, 26 – Tel. 095690457
Codice Meccanografico: ctic806008 - E-mail: ctic806008@istruzione.it
E-mail certificata: ctic806008@pec.istruzione.it
www.iccarlolevimaniace.it
95030 Maniace (CT)

CIRCOLARE N. 27

AL PERSONALE DOCENTE A T.D.

AL DSGA
AL SITO - AREA CIRCOLARI
AL SITO - ALBO ONLINE

OGGETTO: FRUIZIONE DELLE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO – INFORMATIVA E INDICAZIONI OPERATIVE - A.S. 2026-'27

INDICAZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEI DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Art. 35, comma 1, CCNL - Comparto Istruzione e Ricerca 2019/'21

Al personale assunto a tempo determinato [...] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie [...] stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato [...].

Art. 35, comma 2, CCNL - Comparto Istruzione e Ricerca 2019/'21

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

Art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/'21

L'art. 13, comma 15, del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/'21

In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per

maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 54

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 55

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, al personale docente a tempo determinato è riconosciuto il trattamento economico sostitutivo delle ferie limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale medesimo di fruire delle ferie.

Sentenze della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026

La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026, ha fornito rilevanti chiarimenti in ordine alla fruizione e alla monetizzazione delle ferie del personale docente supplente breve e saltuario e del personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

In particolare, ai fini della determinazione dell'eventuale indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha chiarito quanto di seguito.

a) Periodi di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni

Ai sensi dell'art. 1, commi 54 e 55, della Legge n. 228/2012, devono essere considerati i giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Tali giornate rilevano ai fini della determinazione delle ferie eventualmente monetizzabili anche in assenza di una specifica domanda di ferie da parte del docente e senza necessità di un apposito invito del Dirigente scolastico alla loro fruizione.

b) Periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno

Per tale periodo il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie, trattandosi di un periodo nel quale possono essere programmate attività funzionali all'insegnamento, scrutini, esami e altre attività valutative.

Pertanto, affinché la mancata fruizione delle ferie possa determinare la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva, il lavoratore deve essere stato posto concretamente nella condizione di fruirne ed essere stato adeguatamente informato della necessità di utilizzare le ferie residue e delle conseguenze derivanti dalla loro mancata fruizione.

I medesimi principi trovano applicazione, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, anche con riferimento alle giornate di riposo previste dalla Legge 23 dicembre 1977, n. 937.

INDICAZIONI OPERATIVE

Alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate, si comunica al **personale docente assunto a tempo determinato**, con esclusione del personale con contratto fino al 31 agosto, quanto segue.

Periodi di sospensione delle lezioni/attività educative

Il personale interessato è invitato a richiedere la fruizione delle ferie maturate e maturande durante i periodi di sospensione delle lezioni/attività educative previsti dal calendario scolastico regionale e ricadenti nel periodo di durata del contratto, con esclusione delle giornate destinate agli scrutini, esami o altre attività per le quali sia richiesta la presenza in servizio.

La relativa domanda dovrà essere presentata secondo le modalità ordinariamente previste dall'Istituzione scolastica, ossia tramite R.E. Argo.

La presentazione dell'istanza consente alla Scuola una puntuale e documentata ricognizione delle ferie effettivamente fruiti e di quelle eventualmente residue alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 1, commi 54 e 55, della Legge n. 228/2012 e secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026, ai fini della determinazione dell'eventuale indennità sostitutiva assumono comunque rilievo i giorni di sospensione delle lezioni/attività educative nei quali era consentita la fruizione delle ferie, anche in assenza di specifica richiesta.

Periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno

Il personale docente a tempo determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche è formalmente informato della possibilità di fruire delle ferie residue nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Pertanto, è invitato a presentare domanda per le ferie maturate e non ancora godute, compatibilmente con gli obblighi di servizio.

La relativa istanza dovrà essere presentata secondo le modalità ordinariamente previste dall'Istituzione scolastica, ossia tramite R.E. Argo.

Si avverte espressamente che qualora il dipendente, pur essendo stato posto concretamente nelle condizioni di fruire delle ferie, non provveda a fruirne, perderà il diritto alla relativa indennità sostitutiva, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente e dai principi affermati dalla Corte di Cassazione.

Resta fermo il diritto all'indennità sostitutiva qualora la mancata fruizione delle ferie sia dovuta a circostanze non imputabili al lavoratore o ad effettive esigenze di servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Benedetta Maria Fallica

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/'93)*